

ASSEMBLEA DEL 07/04/2026 N°1



Alle ore 20:00 si apre l'assemblea in seconda chiamata in modalità online per discutere il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio
- Approvazione nuova documentazione dell'associazione
- Approvazione ingresso nuovi soci

Alla seguente seduta sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti.

Si decide che il presidente farà anche il verbale dell'assemblea.

Prende la parola il presidente che spiega il bilancio di esercizio a tutti i presenti i quali approvano all'unanimità.

Di seguito il presidente presenta la nuova documentazione dell'associazione che contiene:

- ATTESTAZIONE DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI RESI ASSOCI. PROF.
- GESTIONE RECLAMO ASS. PROF.
- MODULO GESTIONE RECLAMO
- PROTOCOLLO DI CERTIFICAZIONE E VIGILANZA PER I SERVIZI PROFESSIONALI ASS. PROF.
- PROTOCOLLO DI CERTIFICAZIONE E VIGILANZA
- REGOLAMENTO ASS. PROF.
- SPORTELLO CONSUMATORE ASS. PROF.
- STATUTO ASS. PROF.
- CODICE DEONTOLOGICO ASS. PROF.

I soci in precedenza avevano avuto la possibilità di visionare la documentazione in essere. Tutti i soci approvano l'adozione della nuova documentazione.

Di seguito si discute l'ingresso dei nuovi soci, i quali hanno presentato regolare richiesta compilando la relativa domanda prestampata.

All'unanimità viene approvato l'ingresso dei nuovi soci che sono:

- Selenscig Michele
- Radivo Enrico
- De Feudis Luciano
- Muser Mattia

Non essendo altro da discutere l'assemblea si conclude alle ore 20:20

Il presidente

Igor Gortan

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 14/04/2026
Al N° 38 SE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € 209,00 - DICEMBRE
consegnato in pari data 14/04/2026

Il Funzionario 3° area
INGRID TASSOTTI

FIRMA SU DELEGA DELLA DIRETTRICE
PROVINCIALE, GLORIA PRETE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "CARNIA FISHING GUIDE – GAME FISHING FVG"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione "Carnia Fishing Guide – Game Fishing FVG" (di seguito anche "Associazione"), nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni professionali.
2. L'Associazione è costituita ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate") e persegue finalità di rappresentanza, tutela e valorizzazione della categoria professionale delle guide di pesca e delle guide di caccia.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale in via Pontebba n. 35/A nel Comune di Paularo (UD).
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro trenta giorni dalla deliberazione.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - a) la rappresentanza e la tutela degli interessi professionali dei propri associati;
 - b) la valorizzazione delle competenze professionali degli associati;
 - c) la promozione e lo sviluppo della professione di guida di pesca e guida di caccia;
 - d) il riconoscimento e la qualificazione professionale delle guide di pesca e delle guide di caccia;
 - e) la garanzia della qualità deontologica e professionale dei propri soci;
 - f) la tutela della dignità e dell'immagine della categoria professionale;
 - g) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento professionale degli associati.
2. L'Associazione promuove l'adozione di norme tecniche UNI applicabili alle professioni rappresentate e, in assenza di tali norme, definisce autonomamente standard qualitativi e requisiti professionali nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività:
 - a) rappresentanza degli interessi professionali della categoria presso istituzioni pubbliche e private;
 - b) promozione del riconoscimento normativo della professione di guida di pesca e guida di caccia;
 - c) organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale per guide di pesca e guide di caccia;
 - d) rilascio di attestazioni di qualità e qualificazione professionale ai propri iscritti entro i limiti e ai sensi della L. 4/2013;
 - e) istituzione e tenuta del registro professionale delle guide di pesca e delle guide di caccia associate;
 - f) adozione e vigilanza sul rispetto del codice deontologico professionale;
 - g) promozione di iniziative culturali, convegni, seminari e pubblicazioni attinenti alla professione;
 - h) tutela della professionalità degli associati anche attraverso azioni legali collettive;
 - i) promozione della qualità dei servizi professionali offerti dagli associati;
 - j) attivazione di servizi di supporto agli associati nell'esercizio della professione;
 - k) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la valorizzazione della





- professione;
 - l) promozione della sostenibilità ambientale e della tutela del patrimonio naturalistico nell'esercizio delle attività professionali di pesca e caccia;
 - m) promozione del territorio;
 - n) gestione di riserve venatorie e riserve di pesca.
2. L'Associazione può svolgere attività economiche accessorie e strumentali rispetto alle finalità istituzionali, purché secondarie e non prevalenti.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELLE PROFESSIONI RAPPRESENTATE

1. La **guida professionale di pesca** è colui che per professione accompagna singoli o gruppi nei luoghi in cui è consentito svolgere l'attività della pesca sportiva e ricreativa. La guida di pesca assiste i propri clienti fornendo consulenza tecnica sulle tecniche di pesca, sugli spot più idonei, sui regolamenti e sulle leggi locali che disciplinano l'attività. Promuove e pratica il catch & release e le buone pratiche di sostenibilità ambientale.
2. La **guida professionale di caccia** è colui che per professione accompagna singoli o gruppi nei luoghi in cui è consentito svolgere l'attività venatoria. La guida di caccia assiste i propri clienti fornendo consulenza sui luoghi idonei per l'attività, sui regolamenti e sulle leggi locali che disciplinano l'attività venatoria.
3. Le guide professionali possono svolgere tutte le attività connesse e strumentali all'esercizio della professione, compresa l'organizzazione logistica e il reperimento di attrezzature e servizi necessari.

ARTICOLO 5 - SOCI: REQUISITI E AMMISSIONE

1. Possono essere ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che:
 - a) esercitano o intendono esercitare la professione di guida di pesca o guida di caccia;
 - b) sono in possesso dei requisiti professionali, formativi e abilitativi eventualmente previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione;
 - c) condividono le finalità dell'Associazione e accettano il presente statuto, il regolamento interno e il codice deontologico.
2. Non possono essere associate persone fisiche minori di età.
3. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
4. È prevista l'ammissione come associati di altri enti associativi o professionali senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento dei soci.
5. L'ammissione dei nuovi soci avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.
6. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto all'Assemblea e deve contenere:
 - a) le complete generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
 - b) la dichiarazione di accettazione dello statuto, del regolamento interno e del codice deontologico;
 - c) l'impegno a versare la quota associativa;
7. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con voto unanime.
8. La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni ed è annotata nel libro degli associati.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare alle assemblee con diritto di voto, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - b) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, salvo le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;



- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e consultare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto;
 - d) partecipare alle iniziative e alle attività promosse dall'Associazione;
 - e) richiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente statuto;
 - f) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data della richiesta;
 - g) ottenere l'attestazione di qualità e qualificazione professionale, ove in possesso dei requisiti previsti;
 - h) essere iscritti nel registro professionale dell'Associazione;
 - i) ricevere supporto e tutela dall'Associazione nell'esercizio della professione;
 - j) beneficiare delle convenzioni e dei servizi attivati dall'Associazione.
2. Gli associati hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto, il regolamento interno e il codice deontologico;
 - b) versare la quota associativa annuale nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c) collaborare al conseguimento degli scopi associativi;
 - d) mantenere un comportamento conforme ai principi di correttezza, buona fede e deontologia professionale nei rapporti con l'Associazione, gli altri soci, i clienti e i terzi;
 - e) esercitare la professione nel rispetto delle norme vigenti e delle regole deontologiche;
 - f) procedere all'aggiornamento professionale costante;
 - g) comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dei propri dati professionali.
3. L'ammontare della quota associativa, che è annuale, non frazionabile e non ripetibile, è stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ARTICOLO 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno e dal codice deontologico può essere escluso dall'Associazione.
3. La proposta di esclusione è formulata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri e sottoposta all'Assemblea dei soci.
4. Prima della deliberazione di esclusione, l'interessato deve essere invitato a presentare le proprie controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione.
5. L'Assemblea delibera sull'esclusione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato entro quindici giorni.
6. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione del contributo o delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

1. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività associativa e del perseguimento delle finalità statutarie.
2. Le retribuzioni e i compensi corrisposti ai lavoratori devono essere conformi ai contratti collettivi applicabili e comunque proporzionati all'attività svolta.

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) l'Organo di Controllo, quando previsto dalla legge.
2. Sono organi tecnici dell'Associazione:
 - a) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - b) la Commissione Formazione e Aggiornamento.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti associativi o professionali possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
5. Gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Le modalità tecniche sono disciplinate dal regolamento interno.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea è inoltre convocata:
 - a) su iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta dell'unanimità dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) su richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione avviene mediante avviso scritto (lettera raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria) da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, se previste.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal

Segretario della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva il regolamento interno e il codice deontologico;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera sull'eventuale iscrizione a Registri nazionali e/o regionali coerenti con le finalità dell'associazione.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, che rivestono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e due Consiglieri.
2. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti, di cui uno rappresentato dal Presidente o dal Vicepresidente.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e la loro effettiva

partecipazione alla discussione.

6. I membri del Consiglio Direttivo possono farsi rappresentare per delega da altri componenti del Consiglio stesso. Non è ammessa più di una delega per ciascun membro.
7. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra l'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f) formula proposte motivate all'Assemblea in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci;
 - g) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
 - h) promuove iniziative per la tutela e la valorizzazione della categoria professionale;
 - i) definisce i criteri per il rilascio delle attestazioni di qualità e qualificazione professionale;
 - j) cura i rapporti con istituzioni pubbliche e private;
 - k) propone all'Assemblea il codice deontologico e le sue modifiche.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico Scientifico e la Commissione Formazione e Aggiornamento;
 - b) è a capo del personale dell'Associazione;
 - c) in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
4. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le competenze del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro professionale delle guide.
2. Il Segretario predispone il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo e

- all'Assemblea dei soci.
3. Il Segretario svolge anche la funzione di Tesoriere e cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando prevista dalla legge.
2. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di risolvere le controversie interne all'Associazione e/o fra i soci stessi e di vigilare sul rispetto del codice deontologico.
2. Il Collegio dei Probiviri è competente in particolare per:
 - a) verificare il rispetto del Codice Deontologico da parte di tutti i soci;
 - b) istituire procedimenti disciplinari di verifica nei confronti di quei soci che si comportino in modo irrispettoso verso il Codice Deontologico, il presente Statuto o contrario alla correttezza professionale, anche a seguito di segnalazione da parte di utenti o clienti.
3. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da tre componenti di provenienza interna o esterna all'Associazione, che garantiscano assoluta imparzialità.
4. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Collegio dei Probiviri ha libero accesso a tutta la documentazione dell'Associazione, deve sentire tutte le parti in causa e, prima della conclusione del procedimento, deve invitare l'interessato a presentare eventuali memorie difensive.
6. Il Collegio dei Probiviri comunica la conclusione del procedimento disciplinare di verifica, con le relative conclusioni, all'Assemblea dei Soci, che delibera sull'eventuale esclusione del socio.
7. Nel caso di procedimento disciplinare avviato a seguito di segnalazione da parte di un utente o cliente, il Collegio può adottare autonomamente un richiamo scritto o verbale. Per i casi di espulsione, la decisione spetta all'Assemblea dei Soci.
8. In casi di particolare gravità, il Collegio può sottoporre il caso ad un ente di giudizio pubblico o privato.

ARTICOLO 21 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare il Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, che possono essere scelti fra gli associati oppure fra persone esterne all'Associazione con comprovata competenza.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico:
 - a) coordina le attività scientifiche e culturali dell'Associazione;
 - b) verifica e valida tutte le attività formative e gli aggiornamenti professionali;
 - c) formula proposte al Consiglio Direttivo in merito alle attività associative;
 - d) promuove studi e ricerche attinenti alla professione.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno o quando vi è necessità. Il Presidente dell'Associazione ne presiede le riunioni.
5. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico rimangono in carica per cinque anni e possono essere rinnovati senza limite al numero di volte.

ARTICOLO 22 - COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare la Commissione Formazione e Aggiornamento.
2. La Commissione Formazione e Aggiornamento è un organo tecnico che cura la formazione, l'aggiornamento, la crescita e la qualità professionale delle guide associate.
3. La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti e possono essere scelti fra gli associati oppure fra persone esterne all'Associazione con comprovata competenza.
4. La Commissione Formazione e Aggiornamento:
 - a) istituisce e/o coordina e/o gestisce corsi per guide di pesca o di caccia;
 - b) realizza tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale;
 - c) definisce i percorsi formativi e i requisiti per l'aggiornamento professionale continuo;
 - d) verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi di aggiornamento da parte degli associati.
5. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno o quando vi è necessità. Il Presidente dell'Associazione ne presiede le riunioni.
6. I componenti della Commissione rimangono in carica per cinque anni e possono essere rinnovati senza limite al numero di volte.

ARTICOLO 23 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici o privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) proventi da corsi di formazione e attività formative;
 - f) proventi da convenzioni;
 - g) proventi da attività di consulenza e assistenza agli associati;
 - h) ogni altra entrata ammessa dalla legge.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 24 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è predisposto dal Segretario, validato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 25 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri

- organi sociali, tenuto a cura dell'organo cui si riferisce;
 - e) il registro professionale delle guide di pesca e delle guide di caccia, tenuto a cura del Segretario.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 26 - CODICE DEONTOLOGICO

1. L'Associazione adotta un codice deontologico che stabilisce i principi di condotta professionale cui devono attenersi tutti gli associati nell'esercizio della professione.
2. Il codice deontologico è approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Il codice deontologico prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere dagli associati.
4. La vigilanza sul rispetto del codice deontologico è affidata al Collegio dei Probiviri.
5. Il codice deontologico è reso pubblico e accessibile sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 27 - ATTESTAZIONE DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. L'Associazione rilascia ai propri iscritti, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, un'attestazione relativa:
 - alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
 - ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
 - agli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti agli associati;
 - all'obbligo di aggiornamento professionale continuo;
 - all'eventuale possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
2. L'attestazione non rappresenta titolo abilitante all'esercizio della professione.
3. Le modalità di rilascio, sospensione e revoca dell'attestazione sono disciplinate dal regolamento interno.
4. L'elenco degli associati in possesso dell'attestazione è pubblicato e aggiornato sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 28 - REGISTRO PROFESSIONALE DELLE GUIDE

1. L'Associazione istituisce e tiene il registro professionale delle guide di pesca e il registro professionale delle guide di caccia.
2. In questo registro è presente una scheda per ogni socio guida, che viene continuamente aggiornata.
3. Il registro è tenuto a cura del Segretario ed è accessibile agli associati e, per le informazioni non riservate, al pubblico tramite il sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 29 - FORMAZIONE CONTINUA

1. Gli associati hanno l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante.
2. L'Associazione predispone strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
3. Le modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione continua sono definite dal regolamento interno su proposta della Commissione Formazione e Aggiornamento.
4. L'inadempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce violazione del presente statuto e può comportare sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 30 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. L'Associazione garantisce la piena conoscibilità e trasparenza dei seguenti elementi, pubblicandoli sul proprio sito internet:
 - a) atto costitutivo e statuto;



- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'Associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'Associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'Associazione;
- f) codice deontologico;
- g) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- h) sede dell'Associazione;
- i) recapiti e modalità di contatto;
- j) ammontare della quota associativa.

2. L'Associazione può richiedere l'iscrizione nell'elenco delle associazioni professionali tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3. L'Associazione garantisce il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche ai fini dell'eventuale iscrizione nell'elenco delle associazioni professionali tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

ARTICOLO 31 – SPORTELLI PER IL CONSUMATORE

1. L'Associazione istituisce, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.
2. Lo sportello è finalizzato a garantire la tutela dell'utenza e la trasparenza delle attività professionali svolte dagli associati.
3. Presso lo sportello il consumatore può rivolgersi per:
 - ottenere informazioni relative all'attività professionale degli associati;
 - segnalare eventuali comportamenti non conformi agli standard qualitativi e deontologici;
 - attivare procedure di gestione delle segnalazioni.
4. L'Associazione garantisce la gestione tempestiva ed efficace delle segnalazioni ricevute.
5. Le modalità di funzionamento dello sportello sono definite dal regolamento interno.

ARTICOLO 32 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. L'Associazione promuove la stipula da parte degli associati di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
2. L'Associazione può stipulare convenzioni assicurative collettive a favore degli associati.
3. L'Associazione provvede, qualora il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, alla formazione dei soci organizzando corsi sulla sicurezza nell'esercizio della professione.

ARTICOLO 33 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti associativi o professionali senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
2. La devoluzione è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. L'ente beneficiario della devoluzione è individuato dall'Assemblea tra gli enti che operano prevalentemente nel medesimo settore di attività o in settori affini.

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre normative vigenti in materia.
2. Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
3. Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria.

